Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 12 Gennaio - Marzo 2003

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
Riflessioni sul tema della compatibilità

Editoriale
di Luisella de Cataldo

Misure di sicurezza: uno sguardo dall'adulto al minore 3

di Maria Assunta Occulto

La Mediazione Penale Minorile 7

di Lucia Chiappinelli

Notizie dall'Associazione 8

Convegni e Seminari 8

IL PUNTO SU…

RIFLESSIONI SUL TEMA DELLA "COMPATIBILITÀ"

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

"Una rigorosissima delimitazione è necessaria, indispensabile perché il sapere sia utile: bisogna distinguere ciò che veramente è da ciò che probabilmente è, e da ciò che semplicemente può essere, dappoichè i cervelli comuni scambiano senza accorgersene, hanno sempre scambiato e scambieranno il verosimile con vero, il possibile con reale".
Murri [1]

La violenza sessuale sul minore è un reato di solito senza testimoni e senza segni 'specifici' che lo documentino. E' una particolarità che induce il magistrato ad estendere l'accertamento tecnico anche ad eventuali segni di sofferenza psicologica da ricollegare, in qualche modo, all'eventuale trauma subito. In questa evenienza che Bandini e Gualco [2] in un loro interessante lavoro definiscono, a ragione, come *"la questione più dolente nel panorama attuale...é doveroso da parte degli esperti far sapere al magistrato che mai come in questo ambito la differenza fra ricostruzione clinica e dato scientifico utilizzabile in un'aula di giustizia, ovvero più in generale fra dimensione clinica e forense, è così ampia"*. La ragione che impone questa precisazione è presto detta: psicologi e psichiatri vengono chiamati sempre più spesso ad intervenire in qualità di esperti, richiesti di esprimere giudizi su questioni (come la compatibilità) che vanno oltre le loro competenze e le possibilità offerte dalle discipline di riferimento. In questi casi, è dovere dell'esperto indicare al magistrato i limiti, riferiti alla fondatezza scientifica e all'utilizzabilità nel contesto giudiziario, del contributo conoscitivo che è in grado di offrire. Per usare le parole di Bandini e Gualco "*E' bene quindi chiarire subito che non possiamo accertare un reato a mezzo di perizia psicologica sulla vittima"*. Purtroppo, per ragioni in parte intuibili ma non condivisibili, il consulente non chiarisce questo fondamentale aspetto e risolve il problema dichiarando di aver riscontrato nel minore indicatori psicologici di sofferenza riconducibili, a suo giudizio, alla violenza sessuale subita. Si tratta di una indebita quanto infondata estensione in ambito forense del significato e della portata (relativa e sottoposta a continua verifica) delle ricer-

[1] Murri A., *Lezioni cliniche*. Anni accademici MCMV - MCMVI e MCMVI - MCMVII.. Società Editrice Libraria, 1920

[2] Bandini T., Gualco B., a cura di *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè, 2000

che scientifiche sugli effetti psicologici conseguenti all'abuso sessuale che segnalano l'aspecificità di questi 'segni' riconducibili non ad una, ma ad una molteplicità di situazioni traumatiche. In sostanza, l'esperto è consapevole che la sua disciplina, a tutt'oggi, non gli consente di esprimere valutazioni sulla 'prova' dell'avvenuto trauma sessuale attraverso al rilevazione di indicatori psicologici ma tradisce questa consapevolezza aggirando l'ostacolo attraverso il ricorso a conclusioni che parlano di 'compatibilità', come se l'invocazione di questa parola magica rendesse possibile bypassare i limiti costantemente segnalati dalla ricerca e dalla letteratura. Questo indebito 'allargamento', forse lecito in ambito clinico, diventa quanto mai insidioso se trasferito nel contesto giudiziario dove la compatibilità diventa un quasi-sinonimo di possibilità nel senso che sia dal punto di vista semantico che connotativo, contiene una suggestione di maggiore propensione per una determinata interpretazione. Forse gli 'esperti' non si rendono conto che il riferimento al concetto di compatibilità equivale, nella sostanza, a rilasciare una vera e propria certificazione di avvenuta violenza ricavata da elementi che potrebbero solo giustificare un'ipotesi speculativa.

E' proprio per evitare tali pesanti effetti secondari che le più recenti Linee Guida, a cominciare dalla carta di Noto aggiornata, hanno introdotto una specifica previsione che raccomanda di evitare l'uso di questa terminologia:

Carta di Noto aggiornata 7 luglio 2002: 9. "Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione". Questo per la semplice ma insuperabile ragione che la disciplina di riferimento dell'esperto (psicologica o psichiatrica che sia) non possiede a tutt'oggi strumenti che permettano di discriminare, tra le tante possibili cause traumatiche, quelle aventi natura sessuale. Lo psicologo sa – e dovrebbe farlo sapere anche al magistrato – che la ricorrenza di segni sospetti perché più frequentemente segnalati in tali evenienze può dipendere da un abuso sessuale come da tante altre situazioni traumatiche. Il che rende non formulabile una attendibile diagnosi differenziale. Se il compito di dare 'significanza' (operazione che spetta in via esclusiva al giudice) viene anticipato al consulente, si tramuta, per il solo fatto di essere stato formulato dall'esperto, in un dato tecnico e quindi dotato di "un'aura di obbiettività scientizzante" che di fatto non possiede perché altro non è che una mera opinione personale priva di fondamenti tecnici controllabili, la conseguenza di un processo di autoreferenzialità per il quale qualunque elemento è inevitabilmente interpretato in una sola direzione anche se di per sé non autorizza questa scelta. Gli accadimenti umani non sono governati da leggi universali ma sottostanno a leggi che non possono che essere statistiche e che autorizzano a trarre certe conclusioni – sempre prudenti - quando ad un evento si accompagni un altro evento in un'elevata percentuale di casi [3]. L'esperto sa che a tutt'oggi, nel tema in oggetto, non esiste nessuna legge di copertura: quindi non gli è consentito abbandonarsi a facili probabilismi quando ogni riferimento al termine di probabilità viene fatto con perifrasi che ne ripetono il senso comune senza sfiorarne l'autentico contenuto quantitativo che discende da una struttura conosciuta di rapporto tra termini concretamente e teoricamente enumerabili (le cifre relative al fenomeno in rapporto al fattore indagato non sono significative fino a quando non si confrontano con le cifre relative al fenomeno stesso rapportato alla popolazione generale). Solo se e quando si conosceranno queste percentuali sarà lecito parlare di 'compatibilità' perché diventerà possibile fare riferimento a dati che ne specificano il senso quantitativo in termini di probabilità (inutile ricordare che esiste una notevole differenza tra una correlazione che si verifica nel 5%dei casi rispetto ad una che ricorre nel 90% dei casi). Poichè questa condizione conoscitiva non esiste, ogni considerazione di compatibilità non può che discendere da valutazioni derivate da criteri estranei al metodo scientifico, come (nel migliore dei casi) corollari di esperienza personale o convincimenti apoditticamente enunciati. In queste condizioni, l'esperto, autorizzato a dire piu' che a provare diventa difficilmente criticabile nelle sue conclusioni perché non mette in campo ipotesi aperte alla discussione ma si trincera dietro enunciazioni da voce oracolante. Chi debba assegnare un significato alla formula in questione "è compatibile con il quadro di abusi o maltrattamenti", senza disporre di adeguate cognizioni tecnico-scientifiche e senza una compiuta esposizione, da parte dell'esperto, delle argomentazioni cliniche e scientifiche che la sostengono, delle ragioni per cui le interpretazioni di segni, sintomi e comunicazioni vanno giudicate attendibili, oppure soltanto possibili o verosimili, è indotto facilmente ad interpretarla nel senso di una equivalenza fra compatibilità ed elevata probabilità se non addirittura certezza. Meglio allora (e questo è anche il parere degli esperti citati e della letteratura in generale) abbandonare non solo l'utilizzo di una parola come 'compatibilità' alla quale lo stato delle conoscenze attuali non è in grado di dare un contenuto obiettivo e verificabile, ma anche un metodo di indagine – troppo spesso adottato – che parte da un'ipotesi per tentare di validarla cercando solo gli elementi a sostegno. Eppure da tempo si era capito il pericolo insito in questo modo di procedere se il grande clinico Murri, in tempi lontani aveva av-

[3] *Una spiegazione statistica adeguata del singolo evento lesivo presuppone, sia nella causalità attiva, che nella causalità omissiva, una legge statistica con un coefficiente percentualistico vicino a cento e deve sfociare in un giudizio sul nesso di condizionamento di alta probabilità logica o di elevata credibilità razionale, dove alta ed elevata stanno ad indicare un giudizio che si avvicina al massimo, alla certezza. Cass Sez. IV, 29*

Il giudice, anche nella casualità omissiva, deve accertare il rapporto causale avvalendosi di una legge di copertura che gli consenta di ritenere, grazie al giudizio controfattuale, che una certa condotta-omissiva è causa di un determinato evento con una probabilità vicina alla certezza, vicina a cento. Cass. Sez. IV, 28 novembre 2000, n. 2123.

vertito *"Nella Clinica bisogna avere un preconcetto solo, ma inalienabile, il preconcetto che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere falso: bisogna farsi una regola costante di criticare tutto e tutti prima di credere".*
Dimenticare questo insegnamento, non 'cercare' a tutto campo in ottica falsificazionista, significa arrivare inevitabilmente dove si era già deciso di giungere. E' per questo – e l'opinione è largamente condivisa – che è preferibile che l'esperto di limiti ad esporre il risultato delle sue indagini senza enunciare conclusioni, lasciando al prudente apprezzamento di chi deve giudicare il compito di trarne le dovute conseguenze ai fini processuali.

LE MISURE DI SICUREZZA: UNO SGUARDO DALL'ADULTO AL MINORE

di
Maria Assunta Occulto

Psicologa, Psicoterapeuta,
Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Istituto Penale per i Minorenni di Roma,
Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Resp. Settore Psicologia Penitenziaria
Istituto di Formazione CEIPA

1. Introdotte dal legislatore per la prima volta nel 1930, inizialmente le misure di sicurezza realizzavano una funzione specialpreventiva in un'ottica di risocializzazione e cura del soggetto socialmente pericoloso, differenziandosi dalla funzione della pena che era essenzialmente retributiva e preventiva in senso generale.[4] Con il tempo la differenza di funzioni si è andata riducendo, divenendo sempre più omogeneo lo scopo di entrambe le sanzioni, quelle di sicurezza e quelle penali, proprio a partire dalla Costituzione (art. 27) che attribuisce alla pena un carattere rieducativo. Possiamo quindi definire le misure di sicurezza come quelle misure che *hanno una finalità terapeutica, rieducativo-risocializzatrice e sono applicabili ai* ***soggetti pericolosi*** *che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante.*[5]
La prevenzione rivolta al soggetto pericoloso può essere distinta tra: 1) misure di prevenzione *post delictum* o misure di sicurezza; 2) misure di prevenzione *ante delictum* o più semplicemente misure di prevenzione. In questa sede verranno analizzate esclusivamente le misure di sicurezza.
2. I presupposti di applicazione delle misure di sicurezza sono legati alla **commissione di un fatto previsto dalla legge come reato** e, in casi specifici, anche per fatti non previsti dalla legge come reati (art. 49 c.p 2° c. e 115 c.p.)[6] ed alla presenza della **pericolosità sociale** del soggetto. Destinatari di queste misure sono quindi i soggetti imputabili socialmente pericolosi ed i soggetti semi-imputabili e non imputabili. Per coloro che vengono considerati imputabili e semi-imputabili la misura di sicurezza si cumula alla pena mentre ai soggetti non imputabili si applica in via esclusiva. Le misure di sicurezza personali possono quindi essere disposte solo dopo l'accertamento della pericolosità sociale da parte del giudice e tale valutazione si fonda sull'analisi della gravità del reato, delle condizioni di vita del soggetto e sulla prognosi di recidiva, secondo i criteri desunti dagli articoli 133 e 203 del c.p. E' importante sottolineare che al giudice non è consentito ricorrere a perizie per rendere scientificamente più provata la valutazione di pericolosità sociale. Infatti, l'art. 220 del c.p.p. evidenzia che non possono effettuarsi perizie orientate alla valutazione della personalità e pericolosità del soggetto, nonché le sue qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; per cui tali indagini sono previste unicamente per accertare la presenza di eventuali condizioni patologiche di tale pericolosità. Infatti, nel caso specifico di disturbi organici e/o psichici, si prevedono indagini tecniche che valutino la presenza e l'intensità di tali disturbi, la somministrazione di eventuali terapie e le possibili conseguenze negative della privazione della libertà sullo stato di salute del soggetto. [7] Discorso a parte merita, sin d'ora, la dimensione minorile in quanto, come previsto anche dalle disposizioni relative al processo penale minorile (D.P.R. 448/88), la valutazione della personalità del minore viene sempre prevista, per meglio adeguare la risposta più idonea alle sue esigenze educative.
3. Tornando all'accertamento della pericolosità da parte del giudice, va detto che il nostro ordinamento prevede tre tipologie di pericolosità sociale applicabile ai soggetti imputabili:
- abitualità (art. 103 c.p.): intesa come modo di essere del reo, come tendenza del soggetto al reato o come frequenza nel commettere reati;
- professionalità (art. 105 c.p.): intesa come forma particolare di attività criminosa contraddistinta dalla condizione del reo che vive dei proventi del reato, considerato come mezzo di sostentamento:
- tendenza a delinquere (art. 108 c.p.): è la tipologia più discussa di pericolosità sociale in quanto particolarmente difficile risulta tale accertamento che prevede che il soggetto abbia commesso un

[4] *La* ***prevenzione generale*** *è costituita dall'effetto psicologico che la minaccia della pena e l'esempio della sua concreta esecuzione esercita sui consociati dissuadendoli dal porre in essere comportamenti vietati.*
La ***prevenzione speciale*** *esprime l'effetto intimidatorio che l'esecuzione della pena dispiega sul condannato nel senso di evitarne comportamenti ripetitivi della violazione di legge e, nel contempo, esprime gli effetti correttivi e rieducativi che le modalità di esecuzione dispiegano sul soggetto che alla stessa è sottoposto. (Manuale di Diritto Penitenziario .* Canepa-Merlo *ed. 2002).*

[5] *Mantovani: Diritto Penale*

[6] *l'art. 49 del c.p. prevede il c.d. reato impossibile mentre l'art. 115 tratta dell'accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto se l'istigazione non è accolta. Si tratta delle ipotesi del quasi reato e cioè di un'azione che, pur non avendo carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosità sociale (Fiandaca – Musco Diritto Penale). Tipico esempio di reato impossibile: Tizio intende uccidere Caio con una pistola giocattolo (inidoneità dell'azione).*

[7] *Inizialmente erano previsti casi di presunzione di pericolosità sociale derivanti direttamente dalla legge. Varie pronunce della Corte Costituzionale, con le quali hanno dichiarato illegittima la presunzione di pericolosità del minore non imputabile (sent. n. 1 del 20/1/71), del prosciolto per infermità di mente (sent. n. 133 del 27/7/82) e del seminfermo di mente (sent. n. 249 del 28/7/83) nonchè la nuova disciplina introdotta dalla legge Gozzini (L. 663/86), hanno abolito ogni forma di presunzione.*

delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale presentando, ai sensi del citato art. 133 c.p., un inclinazione al delitto legata all'*indole particolarmente malvagia del colpevole*.[8] E' evidente, da parte del giudice, la difficoltà a pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale. Oltretutto, anche la previsione che il soggetto possa riproporre in futuro un atteggiamento criminale (cd. *prognosi criminale*) non è agevolmente dimostrabile da parte del giudice che si avvale, di norma, di soli elementi documentali. Pertanto, tenuto ben presente il divieto di ricorrere a perizia in assenza di cause patologiche sopracitato, il giudice formula il giudizio prognostico sulla base della propria esperienza personale e sensibilità, tenendo sempre conto degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. Elementi, quest'ultimi, previsti per la commisurazione della pena e comunque indubbiamente generici.[9]

La misura di sicurezza, a differenza della pena, è indeterminata nel massimo mentre è prevista dalla legge una durata minima, corrispondente alla presunta durata della pericolosità sociale. L'indeterminatezza iniziale viene giustificata dall'impossibilità, al momento dell' applicazione, di conoscere quanto tempo occorre per l'eliminazione della pericolosità sociale mentre viene previsto un riesame in tempi certi.

Vediamo, comunque, da quale atto giuridico possono derivare le misure di sicurezza:

- sentenza di condanna del giudice;
- sentenza di proscioglimento;
- sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) per infermità psichica;
- provvedimento del Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Pubblico Ministero (art. 679 c.p.p.) o d'ufficio quando esistano condizioni di legge.

La valutazione della pericolosità sociale verrà effettuata quindi, in quasi tutti i casi, prima da parte del giudice che procede nel giudizio e poi dal Magistrato di Sorveglianza, quando la misura in questione dovrà avere inizio (in fase di esecuzione). Tale valutazione prevede, inoltre, il riesame della stessa nel tempo e si può distinguere in un ***riesame obbligatorio*** (art. 208 c.p.) quando è passato il periodo minimo di applicazione della misura previsto dalla legge ed un ***riesame eventuale*** (art. 69 c. 4 L. 354/75 Ordinamento Penitenziario) su richiesta del Pubblico Ministero o dell'interessato ai fini di una revoca anticipata. A seguito della sentenza n. 110/74 della Corte Costituzionale, la revoca della misura di sicurezza può quindi essere disposta in ogni tempo purché si possa escludere la pericolosità sociale. A questo fine, il Magistrato di Sorveglianza farà riferimento agli artt. 133 e 203 del c.p., oltre che ad altri elementi quali: il comportamento tenuto dal soggetto durante il tempo in cui è stato sottoposto alla misura in considerazione dei rapporti degli organi di polizia competenti per la vigilanza, nel caso di misure che la richiedano; delle relazione delle direzioni delle strutture detentive e dei centri di Servizio Sociale per adulti e minorenni con i quali i soggetti hanno avuto contatto all'interno di un programma di prescrizioni; delle relazioni mediche in caso di internati in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o Casa di cura e custodia e potrà anche avvalersi di valutazioni medico-legali.

4. Entrando più nello specifico delle misure di sicurezza, queste vengono distinte in *personali detentive, personali non detentive e patrimoniali*.

Rientrano nelle ***misure di sicurezza personali detentive***:

l'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro (art. 216 c.p.): possono essere sottoposti a tale misure coloro che sono considerati "delinquenti abituali, professionali o per tendenza" nonché quei soggetti condannati o prosciolti nei casi previsti dalla Legge (artt. 212 c. 3 ; 223 c. 2; 226 ; 231 c. 2 c.p.). Nella prassi spesso si verifica che le misure in questione assumano il carattere di vere e proprie detenzioni per mancanza di attività lavorativa e qualificata.[10] Sorgono pertanto seri dubbi sull'effettiva valenza risocializzante di tali misure. Sul nostro territorio nazionale sono presenti 2 colonie agricole e 2 case di lavoro.

- **Ricovero in casa di cura e custodia (art. 219 c.p.):** può essere prevista per condannati di delitto non colposo ad una pena ridotta per infermità psichica o intossicazione cronica da alcool ,da sostanze stupefacenti o per sordomutismo.[11]
- **Ricovero in ospedale psichiatrico e giudiziario (art. 222 c.p.):** sono sottoposti a tale misura le persone che hanno ottenuto proscioglimento per infermità psichica o intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. In Italia vi sono 6 O.P.G. con una presenza, riferita all'aprile 2001, di circa 1243 persone (compresi i 116 internati in casa di cura e custodia che vengono spesso ospitati in sezioni autonome istituite presso gli O.P.G.);[12]
- **Ricovero in riformatorio giudiziario (collocamento in comunità):** possono essere sottoposti a questa misura i minori di anni 18 sia imputabili (che sconteranno la misura dopo l'espiazione della pena – artt. 225,226,227 c.p.) sia non imputabili infraquattordicenni al momento della commissione del fatto, sia minori ultraquattordicenni ma infradiciottenni risultati incapaci di intendere e di volere ai sensi dell'art. 98 c.p.[13] Tale misura

---

[8] *L'accertamento da parte del giudice dell'esistenza di queste forme di pericolosità sociale ha, per il soggetto destinatario della relativa dichiarazione, come conseguenza principale l'applicazione di una misura di sicurezza ed un aumento di pena se connesso alla recidiva ed ulteriori conseguenze secondarie (es. divieto di concessione della liberazione condizionale, raddoppio del termine necessario per ottenere la riabilitazione)*

[9] *Meno approssimativi sono viceversa il metodo criminal-biologico e quello c.d. per punti basati rispettivamente, il primo sulla rilevazione dei dati di struttura della personalità per mezzo di perizie; ed il secondo su un processo statistico che costruisce una tabella prognostica dedotta da indagini sui delinquenti ed articolata in fattori costanti sulla base dei quali si tenta di prevedere il futuro comportamento di altri delinquenti. (Fiandaca – Musco Diritto Penale parte generale ed. 2001 pag. 799)*

[10] *su questo punto fu sollevata una questione di legittimità costituzionale dal Giudice di Sorveglianza di Pisa ma la Corte Costituzionale (sent. 110/74) dichiarò non fondata la questione affermando che le situazioni di fatto non possono influenzare il giudizio di costituzionalità delle leggi. (Canepa – Merlo 2002)*

[11] *Nell'aprile 2001 le persone internate in casa di cura e custodia erano all'incirca 116. Le statistiche sono riferite a dati pubblicati dall'Amministrazione Penitenziaria.*

[12] *Questa misura non può essere applicata ai minori, sia in via provvisoria che definitiva, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998.*

[13] *art. 98 c.p. 1 comma: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.*

non può avere durata inferiore ad un anno.
Interessante è da notare che il D.P.R. 448/88 ha limitato l'applicabilità di tale misura di sicurezza ai reati per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo ai 12 anni (art. 36 c.2 D.P.R. 448/88) ed è attuabile solo nella forma del collocamento in comunità pubblica o convenzionata. La normativa prevede che il responsabile della comunità collabori con i servizi minorili per l'attività di sostegno. La pericolosità, quando riguarda i minori non imputabili, deve essere accertata sempre facendo riferimento alla gravità del fatto ed alle risorse e condizioni morali della famiglia del minore (art. 224 c.p.). In questi termini la discrezionalità del giudice minorile si muove all'interno di un contesto più delimitato. L'utilizzo di tale misura è, oltretutto abbastanza ridotto; nel 2000 gli ingressi in comunità come misura di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 448/88 è stato di 15 minori, come riportato dal Dipartimento Giustizia Minorile. Per quanto riguarda in particolare le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, dell'O.P.G. e della casa di cura e custodia, si deve evidenziare che è prevista una *applicazione provvisoria* (prima della condanna) o *anticipata* (rispetto all'esecuzione della pena già inflitta) delle misure; ciò è previsto al fine di evitare peggioramenti sul piano della salute psichica, nel caso di soggetti con disturbi psichici e, più in generale, per intervenire con prontezza di fronte al disagio manifestato. Si auspica che un tale intervento, che prevede la cura ed il sostegno al disagio, non venga poi vanificato attraverso un espiazione di pena che interverrebbe nel tempo sempre più tardi e dopo aver ottenuto un miglioramento sul piano dell'adattamento psicosociale del soggetto. Un dato interessante emergente dalle statistiche sopra menzionate è, comunque, il basso numero di presenze presso queste strutture, attestabile non oltre le 1500 persone; le internate, inoltre, non arrivano neanche a 100, confermando il divario che esiste tra uomini e donne sul piano della valutazione della pericolosità sociale, in linea con la differenza marcata sul piano della criminalità. Rispetto al trattamento dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, vi è da dire che gli internati possono, in ogni momento, essere ammessi al regime di semilibertà[14] e fruire delle previste licenze premio. Possono inoltre fruire di licenze, per gravi motivi personali o familiari e di una licenza di 30 giorni una volta l'anno per favorire la risocializzazione. E' prevista infine anche la c.d. *licenza di esperimento* concedibile per i sei mesi antecedenti il termine fissato per il riesame della pericolosità sociale, utile proprio per valutare quanto il soggetto sia reinserito nel contesto sociale. Una importante innovazione, sul piano del trattamento, è stata introdotta dalla legge n. 663/86 con una rielaborazione dell'art. 69 dell'O.P. Al comma quattro è stata infatti prevista la possibilità, per il Magistrato di Sorveglianza, di revocare la *dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza* contestualmente all'ordinanza di revoca della misura di sicurezza per cessazione della pericolosità sociale. L'etichettamento di "delinquente qualificato" ha spesso portato conseguenze pesanti per il soggetto, non sempre poi giustificate dalle condizioni dello stesso e dal suo stile di vita. Questo è stato senz'altro un passo avanti per superare una condizione paradossale che considerava la persona non più pericolosa socialmente però la manteneva in uno status di *delinquente qualificato*. Sembra abbastanza chiara la disfunzionalità di una tale comunicazione soprattutto se si lavora verso obiettivi di risocializzazione e di reintegrazione nella società di soggetti pericolosi.

5. Rientrano nelle **misure di sicurezza personali non detentive:**

- La libertà vigilata (art. 228 c.p.): Non può avere durata inferiore ad un anno ed è disposta tenendo conto degli artt. 229 e 230 c.p. sempre previo accertamento della pericolosità sociale. Consiste in una serie di prescrizioni, determinate dal Magistrato di Sorveglianza[15]. Tutte le prescrizioni devono comunque essere orientate al fine di garantire il riadattamento sociale del soggetto attraverso il lavoro. In caso di ripetute e gravi violazioni, la misura può essere sostituita con la colonia agricola o casa di lavoro (art. 231 c.p.). La libertà vigilata, nel caso dei minorenni, merita una trattazione a parte; è applicabile (art. 224 c.p.) prevedendo sempre una serie di prescrizioni inerenti attività di studio e di lavoro o altre utili alla sua educazione. Può essere eseguita nelle forme previste dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 448/88 (prescrizioni e permanenza in casa) con la possibilità, relativa alla permanenza in casa, nel caso di ripetute e gravi violazioni come l'allontanamento dall'abitazione, che il giudice possa disporre la misura più grave del riformatorio giudiziario (collocamento in comunità). Durante tale misura il minore viene affidato ai servizi minorili della giustizia che svolgono attività di sostegno e collaborazione con i servizi di assistenza locali.
E' una misura scarsamente utilizzata dai giudici minorili.

- Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (art. 233 c.p.): la durata non è inferiore ad un anno e può essere applicata al colpevole di un reato contro lo Stato, l'ordine pubblico o di un delitto commesso per motivi politici;

- Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (art.234 c.p.): ha la durata minima di un anno e può essere prevista in aggiunta alla pena nel caso di condanna per ubriachezza aggravata dall'abitualità o per reati perpretati in stato di ubriachezza abituale;

- L'espulsione dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.): può essere disposta da giudice dopo aver accertato la pericolosità in tutti quei casi previsti dalla legge e nel caso lo straniero sia condannato alla pena della reclusione non inferiore ai 10 anni.

Le **misure di sicurezza patrimoniali** sono solamente due: **la cauzione di buona condotta,** che consiste nel versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende che viene restituita dopo un periodo di tempo (da uno a cinque anni) nel quale il soggetto non deve commettere reati e **la confisca** che consiste nell'espropriazione da parte dello Stato di beni mobili o immobili.

6. Dopo questo rapido excursus sulle misure di sicurezza vorrei riprendere il discorso relativamente alla specificità del contesto minorile. Infatti, come già accennato, il tradizionale sistema delle

---

[14] Misura alternativa alla detenzione prevista dall'art. 50 L. 354/75. Prevede la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dalle strutture detentive per motivi di lavoro e/o studio al fine del reinserimento sociale.

[15] Ad esempio; permanenza obbligatoria presso l'abitazione in alcune fasce orarie, obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di P.S. o presso il Servizio Sociale ed altre.

misure di sicurezza è stato modificato dal codice di procedura penale minorile (DPR 448/88) , con riferimento agli artt. 36/41. Bisogna dire che le modifiche processuali apportate a tutela dei diritti dei minori hanno creato , nello specifico, non poca confusione. Intanto, per fare chiarezza, è da evidenziare che, ai sensi dell'art.36 del DPR 448/88 , le misure di sicurezza di fatto attualmente possibili per i minori , come già sopra evidenziato, sono il **riformatorio giudiziario** nella forma del collocamento in comunità **e la libertà vigilata**, nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa. Come già detto, la Corte Costituzionale (sent. 24 luglio 1998, n. 324) ha escluso l'applicabilità sia in via provvisoria, sia in via definitiva del ricovero in O.P.G. ai minorenni. L' art. 37 c. 2 del DPR 448/88 prevede, nello specifico, l'applicazione di misura di sicurezza qualora, tenuto presente la personalità del minore e le circostanze del fatto, ci sia il pericolo che questi commetta reati con uso di armi contro la collettività e la sicurezza sociale. Un motivo di confusione è rappresentato dall'utilizzo, di fatto, della stessa misura **per minori che hanno commesso reati** e che si trovano sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e **minori non imputabili** per incapacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.) ma comunque riconosciuti pericolosi sociali e sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario/collocamento in comunità. Questo aspetto è tuttora oggetto di dibattito. Rimane l'incertezza rispetto al fatto che, evitare di ghettizzare ricorrendo a comunità aperte in grado di accogliere minori in situazioni differenziate, permetta poi di individualizzare il trattamento ad ogni specifico caso, sia che si parli di contesto penale, sia che si parli di pericolosità sociale e sia che ci si riferisca ad un contesto civile ; tanto più se si pensa che in tali comunità possiamo ritrovare ,oltre a minorenni sottoposti a provvedimenti civili e penali, anche ragazzi non imputabili ,perché infraquattordicenni (art. 97C.P.), ma pur sempre "pericolosi." E' importante, infatti, contestualizzare i disagi e gli interventi facendo anche un automonitoraggio rispetto alle risorse effettivamente presenti sul territorio. Addirittura paradossale è la possibilità che un minore, sottoposto alla misura di sicurezza del riformatorio/collocamento, in caso di ripetute e gravi violazioni della misura, possa essere rinchiuso per un tempo non superiore ad un mese in un istituto penale minorile, in applicazione dell'art. 22 c. 4 del D.P.R. 448/88. Alla violazione corrisponde, quindi, un mese di custodia in carcere che sembra assolvere ad una funzione di "punizione" nei confronti del minore inadempiente mentre sembrerebbe più giusto prevedere una rivalutazione della durata della misura ai sensi dell'art. 214 c.p. [16]

La dimensione della pericolosità sociale è stata poco approfondita anche dal processo penale per minorenni e rimane, quindi, in un alone di poca chiarezza , forse proprio in virtù del fatto che è di per sé difficilmente dimostrabile. Non è certo negativo il fatto che l'applicabilità di tali misure ai minorenni sia minima soprattutto se si pensa alla personalità in formazione ed in continua evoluzione dei minorenni; l'etichetta di pericoloso sociale , soprattutto nel caso di giovani ,non aiuta chi dietro un reato o azioni orientate in tal senso e continue reiterazioni, invia segnali in direzione di bisogni di accoglienza, di ascolto, di contenimento e più genericamente di aiuto. E ' ben noto che le disposizioni relative al processo penale per minorenni fanno riferimento all'importanza dell'accoglienza delle esigenze dei soggetti minori con particolare attenzione ai processi educativi. L'art. 40 c.2 del citato DPR stabilisce che il Magistrato di Sorveglianza " *impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura , sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti , senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario ed i servizi minorili…*"In tal senso si evidenzia una maggiore vicinanza del giudice al minore, aspetto senz'altro previsto dal DPR 448/88 e che , si ricollega all'art. 9 che sottolinea l'importanza di acquisire" *…elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili…..* ".

Da tutto ciò rimane la perplessità circa il mantenimento delle misure di sicurezza con riferimento al concetto di pericolosità sociale,nei confronti di minorenni, quando l'orientamento dovrebbe essere nel senso di dare delle risposte più chiare e responsabilizzanti e non confusive e contraddittorie come accade continuando a muoversi sul piano educativo e del sostegno, mentre si sta parlando di difesa sociale della collettività. Inoltre, non essendo fissata un'età minima per l'applicazione di tali misure, si può incorrere nel rischio grave di infliggere misure troppo pesanti in momenti delicati per la crescita. E, ancora, l'indeterminatezza della durata di tali misure rischia di avere per il minore un carattere afflittivo più pesante della pena. D'altra parte è pur vero che, dare una risposta contenitiva chiara a chi continua a reiterare comportamenti –reato, anche se minorenne, è un dovere civile ed educativo da cui non si può prescindere. Allora, parlare di collocamento in comunità, prescrizioni, frequentazioni a centri diurni con attività di volontariato sul territorio, richiedendo l'intervento degli stessi servizi territoriali, può mantenere gli stessi obiettivi di contenimento e di sostegno su un piano psicologico ed educativo senza utilizzare vecchie categorie che spesso inficiano il sistema, in virtù delle loro ambiguità e disfunzionalità. Di fatto, nei casi di maggiore gravità del reato dove sia riconosciuta l'imputabilità, le misure penali previste, comprese quelle alternative alla detenzione, già si muovono in direzione di una responsabilizzazione e di una risocializzazione e non si hanno particolari garanzie, invece, rispetto al fatto che l'etichetta di pericoloso avvii una maggiore riabilitazione e tutela sociale. C'è chi sostiene, inoltre, che l'azione civile, (nel senso di previsione di inserimenti in case-famiglia, affidamenti al servizio sociale etc.), riferendosi alle difficoltà familiari di gestione e di educazione ai sensi anche degli artt. 330-333 etc del C.C. , possa essere sufficiente a superare le ambiguità e confusioni riportate in merito al tema della

[16] *Art. 214 c.p. c. 1 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della m. di s. dal giorno in cui questa è data nuovamente esecuzione.*

pericolosità sociale nel caso di minorenni[17]. Senz'altro è un'idea da tener presente anche se non credo che comportamenti gravi e ripetuti sul piano della collettività sociale, perpetrati da minori , possano e debbano essere ricondotti tout court ad incapacità genitoriali con una tendenza altrettanto pericolosa nella direzione della colpevolizzazione delle famiglie di questi giovani. L'esperienza in campo penale e civile minorile ci fornisce spesso informazioni in termini di disfunzionalità nelle relazioni familiari , ma non sempre è sufficiente allontanare questi giovani dai legami comunque significativi o pronunciarsi in termini di decadimento o limitazioni della potestà genitoriale, se non in casi ovvi; ancora una volta il territorio e i servizi sociali possono intervenire nel senso di dare un aiuto in più alle famiglie non nel senso di "togliere " qualcosa, con il rischio che ciò poi orienti verso una deresponsabilizzazione proprio del giovane. Indubbiamente l'argomentazione in merito a molti aspetti fin qui considerati per il contesto minorile si possono estendere al contesto adulto. Tutto ciò rientra in un discorso ancora più ampio relativo alla valutazione della pericolosità sociale, ai criteri scientifici cui riferirsi in termini prognostici e alla difficoltà a pronunciarsi in tal senso per una non sempre facile collaborazione tra diritto penale e studi psico-sociali. Di fatto, negli ultimi anni, sono state presentate molte proposte di legge per l'abolizione delle misure di sicurezza e anche nell'ambito di progetti di riforma del Codice Penale; tali misure continuano ad essere, quindi, oggetto di discussione e di confronto. Spesso, infatti, si è avanzata l'ipotesi che l'utilizzo della categoria di pericolosità sociale e quindi l'applicazione di alcune misure di sicurezza, soprattutto O.P.G. e Case di Cura e di Custodia, consenta comunque un contenimento ed un intervento trattamentale nei confronti di soggetti che non sono affatto dei pericolosi sociali, ma che abbisognano di cure, per la chiara consapevolezza di non poter contare sulla presenza di servizi sul territorio. Qui il paradosso è opprimente; tanto più se si pensa all'abolizione dei manicomi civili attuata con la Legge 180/78. Sembrerebbe che i manicomi debbano continuare ad esistere per chi, pur autore di reato, necessita di cure e di trattamento. E' pur vero che l'Amministrazione penitenziaria sempre più sta favorendo e stimolando l'apertura degli O.P.G. verso il territorio, valorizzando la creatività e le risorse degli internati attraverso le più svariate attività trattamentali e terapeutiche ma rimane pur sempre il dubbio se debba essere un contesto penale a farsi carico di situazioni che dovrebbero essere seguite dal servizio sanitario nazionale e dai servizi sociali.

[17] *G.Assante – P. Giannino . F. Mazziotti Manuale di diritto minorile – Laterza 2000.*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Manuale di diritto minorile – di G. Assente , P. Giannino, F. Mazziotti; Laterza, 2000;
Manuale di diritto penitenziario – di Mario Canepa e Sergio Merlo; Giuffrè, 2002;
Psicologia della responsabilità – di Gaetano De Leo; Laterza, 1996;
Diritto e procedura penale minorile – di Santo Di Nuovo e Giuseppe Grasso; Giuffrè, 1999;
Diritto processuale penale – di M. Mercone; ed. Simone, 1998;
Diritto penale – di Paolo Mormile e Fabio Costa; ed. La Tribuna, 1999;
Manuale di diritto minorile – di Carlo Alfredo Moro; Zanichelli nuova edizione;
Rivista Italiana di diritto e procedura penale – fascicolo 2 , aprile – giugno 1993; Giuffrè.
Diritto penale parte generale – Fiandaca – Musco- Zanichelli 2001.

LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE

di
Lucia Chiappinelli

Psicologa
Istituto Penale per i Minorenni di Roma,
Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Resp. Settore Psicologia Giuridica CEIPA
Socio Ordinario AIPG

La mediazione in ambito penale minorile viene a collocarsi in un processo di cambiamento del modello di giustizia applicato.
Nel tempo cioè si è passati da un modello di Giustizia Retributiva dove ad un reato corrisponde una pena ad un modello di Giustizia Riabilitativa esclusivamente accentrata sul trattamento (chi delinque è da curare), per poi adottare un modello di Giustizia Riparativo-Conciliativa introdotto per supplire alle carenze che i modelli di riferimento precedente avevano evidenziato.
Così una delle maggiori novità dell'ultimo ventennio nel settore della giustizia minorile è stata proprio l'introduzione di questo istituto, nato negli Stati Uniti intorno agli anni 70, come sperimentazione di una possibile risposta alla delinquenza (soprattutto minorile), che, baypassando l'idea della risocializzazione del colpevole, andava puntando l'attenzione su un soggetto rimasto per molto tempo all'ombra:
la vittima individuo o società che rappresenta la parte lesa dalla commissione di un reato. Attualmente in Italia coesistono due approcci teorici di riferimento che fanno capo l'uno al modello anglosassone e l'altro al modello francese.
Il primo modello contestualizza il processo di mediazione nel sistema penale minorile, i destinatari della mediazione non perdono il proprio ruolo, sono l'uno la vittima e l'altro il reo e la mediazione tra loro diviene strumento del sistema giustizia atto a rinforzare il processo di responsabilizzazione del minore.
Il secondo modello si pone come asettico rispetto al contesto in cui la mediazione viene ad essere applicata, esso considera i destinatari della mediazione come due soggetti spogliati di ruoli predefiniti, portatori di vissuti che vanno reciprocamente riconosciuti e accolti.
I due modelli sopra descritti sono alla base delle diverse esperienze che nelle varie realtà locali italiane si vanno sperimentando (Torino, Bari, Trento, Milano e Catanzaro).

Obiettivi

La Mediazione Penale Minorile rappresenta per la vittima la conquista di uno spazio di ascolto dove poter esprimere i propri vissuti e dare visibilità alla propria sofferenza. In questo spazio extragiudiziale, quale è la stanza di mediazione, si cerca altro che la tutela giuridica della vittima, l'attenzione, infatti, viene quindi centrata non sui fatti ma sui vissuti perché in quella sede possa venire soddisfatta la necessità di ricomporre il conflitto tra le parti coinvolte, conflitto del quale la legge non ha il compito di curarsi. E' tuttavia un'occasione preziosa per il minore che commette reato, in quanto rappresenta un'occasione in cui lo stesso si trova a prendere coscienza concretamente delle conseguenze delle proprie azioni. Attraverso l'incontro/ascolto con la vittima il minore "contatta" l'altrui sofferenza e più responsabilmente giunge a dare un senso e ad accettare la sanzione penale nonché ad

attivarsi per riparare al danno procurato ripristinando l'equilibrio all'interno delle relazioni tra le parti rese asimmetriche dalla commissione del reato.

Il Mediatore

Compito di estrema delicatezza è dunque quello del **mediatore**, una terza persona **neutrale** rispetto alle parti, che dovrà possedere doti di grande equilibrio per gestire con efficacia l'incontro tra le due parti configgenti. Pertanto il mediatore non dovrà avere con questi ultimi alcun tipo di relazione e dovrà essere parte estranea al processo penale che coinvolge il minore.
Il mediatore dovrà quindi facilitare la comunicazione tra la vittima ed il reo al fine di far emergere, riconoscere ed accettare i sentimenti delle parti a confronto. In sede di incontri di mediazione tra le parti il mediatore non è solo ma lavora in équipe con altri operatori opportunamente formati alla pratica mediativa e con i quali opererà sinergicamente per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Ci si forma e si può operare come mediatori in ambito penale minorile partendo da una professionalità di base aspecifica ma possedendo esperienza nel settore della devianza minorile e comunque effettuando un percorso di formazione specifico come mediatori presso Scuole o Agenzie formative specializzate.

Cornice Normativa

La mediazione penale minorile trova spazi di applicazione all'interno del **D.P.R. 448/88** recante le norme di procedura penale a carico di minori.
La normativa vigente in materia infatti, nell'applicazione dell'**art.28 "Sospensione del processo e messa alla prova"** prevede che, nell'articolare il progetto oggetto di questa forma di "diversion", si possano inserire prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima.
Altro spazio normativo ben definito si riscontra nell'**art. 564 del codice di procedura penale** che prevede la facoltà del P.M. di operare tentativi di conciliazione tra il querelante ed il querelato. Tuttavia, sebbene non chiaramente esplicitata, l'applicazione di un programma di mediazione può rientrare all'interno di una fase di **valutazione della personalità del minorenne** (**art.9/D.P.R. 448/88**) ed in caso di ascolto del minore prima della pronuncia di **non luogo a procedere per irrilevanza del fatto** (**art.27/D.P.R. 448/88).**
Ulteriore spazi di applicazione infine, sono presenti in fase di esecuzione pena ove al minorenne sia applicata una misura sostitutiva alla detenzione quale **l'affidamento in prova al Servizio Sociale** (**art.47/Legge 354/75**).

Le fasi del processo di mediazione

- Invio

L'A.G., i Servizi della Giustizia o territoriali possono valutare, attualmente senza criteri rigidi definiti nella selezione né della tipologia dei reati, né degli imputati o vittime, la possibilità e l'opportunità di inviare presso un servizio di mediazione le parti coinvolte in un procedimento penale.

- Raccolta del Consenso

Una volta raccolto l'invio, l'équipe di mediatori, composta generalmente da operatori dei servizi della Giustizia, degli Enti locali e del Privato Sociale, curano la fase relativa all'acquisizione del consenso delle parti. Generalmente il minore ha modo di conoscere ed esprimere il suo consenso alla proposta di un programma di mediazione direttamente dagli operatori dei Servizi della Giustizia che hanno l'incarico di seguirlo durante l'iter penale quando questi, per invio dell'A.G., si trovano a curare la fase di raccolta del consenso per entrambe le parti. In questo caso, la parte lesa dunque, verrà a conoscenza di tale proposta attraverso un primo contatto (lettera, telefonata)da parte di un operatore dei servizi che avrà cura di spiegare, dopo aver chiarito il proprio ruolo, gli obiettivi che si intendono e si possono raggiungere attraverso il programma di mediazione.
In caso l'invio diretto da parte dell'A.G. al servizio di mediazione, entrambe le parti saranno contattate così come appena descritto per la parte lesa. Obiettivo primario in questo primo contatto con le parti è quello di poter giungere a fissare un incontro separato con le stesse per poter chiarire i fatti accaduti nonché esplicitare il programma di mediazione. Se le parti acconsentono a partecipare a tale incontro individuale, in tale sede l'operatore/mediatore dopo aver ascoltato una versione dei fatti e dei vissuti ad essi collegati chiarirà gli obiettivi del programma di mediazione. Effettuerà dunque una **verifica della fattibilità** andando a valutare le possibilità del minore di potersi adoperare per una qualche restituzione del danno cagionato nonché il bisogno della parte lesa a riguardo e raccoglierà l'eventuale adesione a partecipare ad un incontro congiunto tra di essi.

- Mediazione

Si giunge così ad aderire volontariamente all'incontro diretto tra l'imputato e la vittima. Pertanto, il mediatore in sede di primo incontro tra le parti, spiegherà nuovamente alle stesse la sua funzione, avendo cura di chiarire la sua posizione come differente da quella del giudice. Spiegherà le regole alla base dell'incontro, regole centrate soprattutto sul rispetto ed ascolto reciproco ed inviterà le parti a concentrarsi sui fatti accaduti e sui sentimenti ad essi collegati questa volta l'uno in presenza dell'altro. In questa fase il compito che si prefiggerà il mediatore sarà quello di facilitare la comunicazione direzionando lo scambio comunicativo sull'analisi di ciò che è accaduto, sull'espressione dei sentimenti a riguardo, nonché sulle perdite che ne sono seguite per poi giungere a ***concordare e sottoscrivere un accordo*** che risulti equo tanto per la vittima che per il reo. Definito l'accordo, la mediazione può ritenersi conclusa a buon fine, il mediatore dunque andrà a comunicare l'esito, in questo caso positivo, all'Istituzione o al Servizio inviante senza specificare altro sui contenuti emersi all'interno dei colloqui effettuati con le parti. Nella prassi corrente spesso, lì dove non si riesce a giungere o non si reputa opportuno un incontro di mediazione diretto tra le parti, l'aspetto conciliativo/riparativo con la parte lesa assume connotazioni simboliche concretizzandosi in una attività di pubblica utilità presso strutture operanti nel sociale. Il minore cioè, arriva, dopo aver attivato un percorso di revisione critica del proprio comportamento che lo ha reso artefice della commissione di un reato, ad impegnarsi in attività di volontariato opportunamente scelte anche in relazione al reato commesso. Così ad esempio, il minore autore di un reato relativo alla detenzione abusiva ed uso di armi o relativo ad aggressioni fisiche che hanno causato lesioni personali a terze persone, potrà arrivare a svolgere un servizio di volontariato presso Associazioni che si adoperano per la diffusione di una cultura pacifista e della non violenza.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Ricordiamo ai Soci che è in corso il rinnovo delle quote associative, con scadenza 15 aprile 2003.

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni 5 e 6 maggio 2003 si terrà a Pieve di Cadore un Convegno di Psicologia Giuridica, organizzato dall'AIPG e dalla ULSS n° 1 di Belluno; il tema trattato sarà *"Processi devianti e processi psicopatologici nel minore autore di reato".* I Soci interessati all'iniziativa possono chiedere informazioni alla segreteria dell'Associazione.

Il programma prevede i seguenti interventi:
G. Sergio: Processo penale minorile: specificità e prospettive
P. Capri: Capacità di intendere e di volere, imputabilità nell'adolescente autore di reato. Strumenti di accertamento.
L. Chiappinelli: L'adolescente autore di reato: percorsi giuridici e trattamentali.
C. Serra: Devianza minorile e tossicodipendenza.
M. A. Occulto: Minori, carcere e psicopatologia: una ricerca in svolgimento presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Roma.
G. Bellussi: Prevenzione della criminalità adolescenziale.
L. de Cataldo: Il ruolo del perito e dei consulenti tecnici di parte nel processo penale minorile.
A. Lanotte: La valutazione del break-down evolutivo-adolescenziale.
M. Zucconi: La mediazione penale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 9 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 3 marzo 2003